



COMUNE DI TAVAGNASCO

Provincia di TORINO

Piazza Municipio 1

0125 658601 Fax 0125 659214

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA

MORTUARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 03.03.2006

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/04/2009

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilita'
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Articolo 6 Denuncia dei decessi
- Articolo 7 Denuncia decessi accidentali e delittuosi
- Articolo 8 Denuncia della causa di morte
- Articolo 9 Comunicazione decessi dovuti a reati
- Articolo 10 Rinvenimento di cadavere o resti mortali
- Articolo 11 Medico necroscopo
- Articolo 12 Autorizzazione alla sepoltura
- Articolo 13 Nati morti e prodotti abortivi

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Articolo 14 Periodo di osservazione
- Articolo 15 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Articolo 16 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva – diffusiva o per avanzato stato di putrefazione
- Articolo 17 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

CAPO IV - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 18 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO V - FERETRI

- Articolo 19 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 20 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 21 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 22 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 23 Piastrina di riconoscimento

CAPO VI - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 24 Modalita' del trasporto e percorso
- Articolo 25 Servizio di Trasporti Funebri
- Articolo 26 Orario dei trasporti

Articolo 27 Norme generali per i trasporti
Articolo 28 Riti religiosi
Articolo 29 Trasferimento di salme senza funerale
Articolo 30 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
Articolo 31 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazioni

Articolo 32 Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 33 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II -CIMITERO

CAPO I

Articolo 34 Disposizioni generali - Vigilanza
Articolo 35 Reparti speciali nel cimitero
Articolo 36 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 37 Disposizioni generali
Articolo 38 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – CAMERA MORTUARIA

Articolo 39 Camera mortuaria
Articolo 40 Caratteristiche della camera mortuaria

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 41 Inumazione
Articolo 42 Cippo
Articolo 43 Tumulazione
Articolo 44 Deposito provvisorio

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 45 Esumazioni ordinarie
Articolo 46 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 47 Esumazione straordinaria
Articolo 48 Estumulazioni
Articolo 49 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Articolo 50 Raccolta delle ossa
Articolo 51 Oggetti da recuperare
Articolo 52 Disponibilita' dei materiali

CAPO V I - CREMAZIONE

Articolo 53 Crematorio
Articolo 54 Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Articolo 55 Urne cinerarie

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 56 Orario
- Articolo 57 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 58 Divieti speciali
- Articolo 59 Riti funebri
- Articolo 60 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 61 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 62 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 63 Diritto di seppellimento - Sepolture private
- Articolo 64 Durata delle concessioni
- Articolo 65 Modalita' di concessione
- Articolo 66 Uso delle sepolture private
- Articolo 67 Manutenzione
- Articolo 68 Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 69 Divisione, Subentri
- Articolo 70 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Articolo 71 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 72 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 73 Revoca
- Articolo 74 Decadenza
- Articolo 75 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 76 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 77 Accesso al cimitero
- Articolo 78 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 79 Responsabilita'
- Articolo 80 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 81 Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 82 Orario di lavoro
- Articolo 83 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 84 Vigilanza
- Articolo 85 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Articolo 86 Funzioni - Licenza
- Articolo 87 Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 88 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 89 Mappa

Articolo 90 Annotazioni in mappa

Articolo 91 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 92 Schedario dei defunti

Articolo 93 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 94 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 95 Cautele

Articolo 96 Atti previsti dal presente regolamento.

Articolo 97 Concessioni pregresse

Articolo 98 Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 99 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 -Oggetto

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.Lvo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio di igiene pubblica della competente Azienda Sanitaria Locale

(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con apposito regolamento.

(4) Qualora si ritenga più vantaggioso la gestione dei servizi cimiteriali può essere affidata a terzi, salvo restando il rispetto del presente regolamento.

Articolo 3 Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo articolo 30, comma 1);
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere le spese;

(3) Gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe disciplinate con apposita delibera del Consiglio Comunale.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici del responsabile del servizio e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perche' possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;

b) copia del presente regolamento;

c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

Articolo 6 - Denuncia dei decessi

(1) Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso;

b) dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, **casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento.**

(2) L'obbligo della denuncia sussiste anche per nati morti.

(3) All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'ordinamento dello stato civile.

Articolo 7 Denuncia decessi accidentali e delittuosi.

(1) Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Articolo 8 Denuncia della causa di morte

(1) Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti art. 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte predisposta dal Ministero della **salute** e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

(2) Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente all'Azienda Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

(3) Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte può esser fatta dal medico necroscopo, di cui all'art. 11.

(4) L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. In questo caso si debbono osservare le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Reg. D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

(5) Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere **menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione.**

(6) La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche, sanitarie ed epidemiologiche.

Articolo 9 Comunicazioni decessi dovuti a reati

(1) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 10 Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

(1) Chi rinviene parti di cadavere o anche resti mortali o di ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

(2) L'Azienda Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e successivamente comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 11 Medico necroscopo

(1) Le funzioni di medico necroscopo, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

(2) Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato

(3) La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Il limite massimo comunque, per l'accertamento necroscopico, è di 30 ore.

Articolo 12 - Autorizzazione alla sepoltura

(1). L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere ed ossa umane.

Articolo 13 - Nati morti e prodotti abortivi

(1) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

(2) Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che hanno, presumibilmente, compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

(3) A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

(4) Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione, od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 14 - Periodo di osservazione

(1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal

momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 02.12.1975, n. 644 e successive modificazioni, in materia di trapianti d'organo.

Articolo 15 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

(1) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione.

(1) Il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione di cui all'art. 14 del presente regolamento, su proposta del Dirigente di cui al precedente art. 11) comma 1 e 2, a meno di 24 ore qualora la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano.

(2) Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il competente Servizio individuato dall'ASL adotta le misure cautelative necessarie.

Articolo 17 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.

(1) Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 18 - Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune provvede **ad un locale, distinto dalla camera mortuaria, da adibire ad obitorio, dove si possano ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:**

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

In tale locale sono assolte le funzioni descritte all'art. 13 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, è permessa la permanenza dei famigliari o di chi ne assume le veci, previa autorizzazione.

(4) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal **competente Servizio individuato dall'ASL, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.**

(5) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO V FERETRI

Articolo 19 - Deposizione della salma nel feretro

- (1) Nessuna salma puo' essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.
- (2) In ciascun feretro non si puo' racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- (4) Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (5) Se il cadavere risulta portatore di radioattivita', il **competente Servizio individuato dall'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.**

Articolo 20 - Verifica e chiusura feretri

- (1) La chiusura del feretro e' fatta secondo le istruzioni dettate in applicazione del D.P.R. 285/90 **dalla Regione Piemonte.**

Articolo 21 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- (1) La struttura dei feretri e la qualita' dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioe':
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilita' (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 ;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate , potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - c) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - d) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla **lettera c)**, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- (3) Se una salma, gia' sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, **provvedendo**, se del caso, **alla sistemazione del feretro in cassa metallica.**
- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione e, se la cassa di zinco e' esterna a quella di legno dovra' essere rimossa completamente.
- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanita' ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) La dichiarazione di conformità del feretro alle disposizioni suindicate, fa carico alle ditte di Onoranze Funebri che vi provvedono mediante autocertificazione.

Articolo 22 Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone, come di seguito indicate, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico:

- a) Nullatenenti e senza famigliari tenuti al mantenimento ai sensi del Codice civile;
- b) Che, pur essendo titolari di beni mobili ed immobili, non abbiano eredi fino al sesto grado o non abbiano nominato alcun erede;
- c) Sconosciute rinvenute nel territorio comunale.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno e' certificato su relazione dei servizi sociali.

Articolo 23 - Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO VI TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 24 - Modalita' del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalita' ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, puo' farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovra' lasciare il passo ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 25 Servizio di Trasporti Funebri

(1) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri e' liberalizzato e non verra' piu' svolto dal Comune sotto forma di privata .

(2) I carri destinati al trasporto di cadaveri verranno posti in servizio in assenza di dichiarazione di idoneità da parte delle A.S.L. e dei controlli annuali.

Articolo 26 - Orario dei trasporti

(1) I trasporti funebri sono effettuati in fasce orarie fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco

Articolo 27 Norme generali per i trasporti

- (1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 21.
- (2) **Sino all'emanazione del nuovo Regolamento governativo di Polizia Mortuaria il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 è previsto nei confronti delle salme dirette all'estero.**

Articolo 28 - Riti religiosi

- (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- (2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa

Articolo 29 Trasferimento di salme senza funerale

- (1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- (3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- (4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
- (5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 30- Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive diffuse il **competente Servizio individuato dall'ASL** potrà prescrivere le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il **medesimo Servizio dell'ASL** potrà dettare le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 18, per eseguirne poi, trascorso il **periodo di osservazione**, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- (3) È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- (4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, l'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo - 31 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco o di suo delegato a seguito di domanda degli interessati.
- (2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile.
- (3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero,

ove e' accertata la regolarita' dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(5) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 25, comma 2 del D.P.R. 285/90.

(6) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con decreto dal Sindaco del Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 32 Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 33 - Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2) L'A.S.L. **qualora ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme.**

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 34 –Disposizioni generali - Vigilanza

(1)E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione del cimitero, cosi' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

(4) Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 35 Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunita' straniere.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunita' richiedenti.

(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità', o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 36 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte o per almeno venti anni la propria residenza.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di loculo, sepoltura privata individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

(4) Oltre ai casi previsti è possibile la concessione anche a non residenti con le maggiorazioni di tariffa previste dal Consiglio comunale e ad esclusione dei casi in cui la concessione viene data solo in presenza di salma.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 37- Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età', devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo articolo.

Articolo 38 Piano regolatore cimiteriale

b) Il Consiglio Comunale **adotta** un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità' del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

(2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

(3) Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità' nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i

quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le dimensioni dei medesimi.

CAPO III CAMERA MORTUARIA

Articolo 39 - Camera mortuaria

- 1) Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Oppure avvalersi del servizio offerto dall' A.S.L. n. 9 di Ivrea presso gli obitori gestiti dal Servizio di Medicina Legale di Strambino e dell' Ospedale di Cuorgnè. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. 1990/285, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 1990/285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo.

Articolo 40 Caratteristiche della Camera Mortuaria

- 1) La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- 2) Le pareti di essa, fino all'altezza di mt. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero, essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 41 - Inumazione

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni, effettuate in aree in concessione. La concessione in tal caso viene effettuata per anni 30.

Articolo 42 - Cippo

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- (2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- (3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna
- (4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 43 - Tumulazione

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- (3) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 44 - Deposito provvisorio

- (1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione dal Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- (2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
- a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato ;
 - b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- (3) La durata del deposito provvisorio è fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 2 anni, rinnovabili eccezionalmente per un uguale periodo. Per il deposito provvisorio viene richiesto un canone di utilizzo calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti ed il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
- (4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
- (5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori o sia cessata la causa che aveva determinato la concessione in provvisorio, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- (6) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
- (7) È consentita altresì la tumulazione provvisoria in tombe di famiglia per il periodo massimo previsto al comma 3 del presente articolo.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 45 - Esumazioni ordinarie

- (1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile dal mese di gennaio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
- (3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 46 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- (1) E' compito del Responsabile autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente il responsabile curera' la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 47 - Esumazione straordinaria

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione .
- (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanita'.
- (4) Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 48 - Estumulazioni

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorita' giudiziaria.
- (4) Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sara' esposto al pubblico in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- (5) I feretri sono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (6) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (7) E' possibile, previa autorizzazione del responsabile, riunire i resti mortali raccolti nella cassetta di zinco, in un loculo contenente il feretro di un familiare;
- (8) E' possibile, previa autorizzazione del responsabile, riunire nella stessa celletta più cassette di zinco contenenti resti mortali appartenenti ad un familiare;
- (9) E' possibile, previa autorizzazione del responsabile, riunire più resti mortali, divisi in contenitori con tutte le indicazioni relative alla identificazione dei medesimi appartenenti a componenti della stessa famiglia, esumati o estumulati contemporaneamente;
- (10) Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

(11) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile puo' autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potra' procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

(12) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 49 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- (1) Le esumazioni ordinarie e le estumulazioni ordinarie sono eseguite in esenzione dal pagamento di diritti comunali.
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- (3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per le esumazioni e estumulazioni richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'articolo 106 del R.D. 23.12.1865 n.2704 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale relativa alle operazioni svolte.

Articolo 50 - Raccolta delle ossa e smaltimento rifiuti attività cimiteriale

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

2) Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa ed, in specifico, dal DPR 254 del 15/7/2003.

Articolo 51 - Oggetti da recuperare

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio Tecnico al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio tecnico.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio tecnico che provvedera' a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sara' destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 52 -Disponibilita' dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni alla scadenza delle concessioni, passano in proprieta' del Comune, che puo' impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovra' essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Settore puo' autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprieta' nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

CAPO VI - CREMAZIONE

Articolo 53 - Crematorio

Poiché il Comune non dispone di impianto di cremazione, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 54 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

(1) L'autorizzazione **alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130.**

(2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, **nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa.**

Articolo 55 - Urne cinerarie

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, o cinerario comune salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata;

(4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 56 - Orario

(1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

Articolo 57 - Disciplina dell'ingresso

(1) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

(2) È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od età il responsabile del Settore può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art.58 – Divieti Speciali.

(1) Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del responsabile;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
- o) qualsiasi attivita' commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sara', dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorita' giudiziaria.

Articolo 59 -Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettivita' dei defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a d assembramenti di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'incaricato del servizio;

Articolo 60 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi;
- (2) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono tuttavia permesse citazioni in altre lingue
- (3) Verranno rimosse le epigrafi contenenti scritte offensive o non conformi alla dignità del luogo
- (4) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 95.
- (5) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (6) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; e' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo pero' cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 61 - Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto alla manutenzione del cimitero, li fara' togliere o sradicare e provvedera' per la loro distruzione.

(2) Nel cimitero, avra' luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 62 -Materiali ornamentali

- (1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Personale addetto alla manutenzione del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- (4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 56 in quanto applicabili.

TITOLO III

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 63 – Diritto di seppellimento - Sepolture private

- (1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune;
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività'.
- (4) La sepoltura di famiglia può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote. Per quanto riguarda gli oneri per la manutenzione faranno in tale caso carico solidalmente su entrambe le famiglie concessionarie
- (5) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività'
- (6) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari per singole urne cinerarie, ecc.);
- (7) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- (8) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- (9) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (10) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività' il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.Le tariffe per la concessione delle aree e dei manufatti eseguiti dal Comune sono disciplinate con delibera del Consiglio Comunale.

Articolo 64 - Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) La durata delle concessioni è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, per le cellette e per i loculi dalla data della stipula del contratto e comunque non oltre 60 anni dalla data della tumulazione;
 - b) in 25 anni per le sepolture private ad inumazione
- (3) I loculi potranno essere concessi a persone viventi che abbiano compiuto i 50 anni di età, oppure concessi per la tumulazione di persone decedute in qualsiasi età, su richiesta dei parenti;
- (4) A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6;
- (5) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data dell'atto di concessione, salvo quanto previsto nel successivo comma;
- (6) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, già prenotati al momento dell'inizio dei lavori, gli interessati, in attesa della assegnazione del posto salma, potranno ottenere una concessione temporanea, a titolo gratuito (tra i loculi a disposizione del Comune) per una durata massima di 2 anni, eventualmente prorogabili per non più di una volta.
In tal caso, per la decorrenza della concessione del manufatto prenotato, si utilizzerà la data di tumulazione della salma;
- (7) Allo stesso modo, in attesa di completamento delle sepolture private i concessionari potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata massima di due anni, eventualmente prorogabili di egual periodo dietro pagamento di quanto stabilito in tariffa;

Articolo 65 - Modalità di concessione

- (1) L'assegnazione della sepoltura, individuale privata, avviene osservando i criteri stabiliti dal presente regolamento Comunale;
- (2) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (3) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, e' data in ogni tempo secondo la disponibilità;
- (4) per le sepolture individuali (loculi, cellette ossario) nel caso in cui nell'atto di concessione non siano specificate le generalità della salma da tumulare, l'individuazione della salma medesima sarà effettuata nell'atto di autorizzazione al seppellimento.
- (5) La concessione non può essere fatta a persona od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, all'inizio dei lavori, previo avviso pubblico, da affiggersi all'albo pretorio e all'albo cimiteriale, ha inizio la prenotazione all'atto della quale, viene richiesto il pagamento del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione dei manufatti cimiteriali. Tuttavia al fine di evitare l'accaparramento di loculi verrà fissata una tariffa base da applicarsi per la concessione di loculi in presenza di salma ed una tariffa, maggiorata del 30% per la concessione di loculi non in presenza di salma.

Articolo 66 - Uso delle sepolture private

- (1) Salvo quanto già previsto dall'art. 64, il diritto d'uso delle sepolture private e' riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione sia del 1 che 2 comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6 grado, e rispettivi coniugi.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e rispettivi coniugi il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.
- (4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione scritta.

- (5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.
- (6) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio del Responsabile del settore prima del decesso della persona per cui e' richiesta la sepoltura che potra' avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- (7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- (8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' assolutamente commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario e' nullo di diritto.
- (9) Il concessionario puo' usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune puo' in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- (10) Il Comune si impegna a non concedere ad alcuno ed a lasciare inutilizzati un numero non inferiore a 3 loculi da individuarsi con delibera di giunta Comunale.

Articolo 67 - Manutenzione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonche' l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 68 - Costruzione dell'opera - Termini

- (1) Le concessioni in uso di aree per la costruzione di tombe di famiglia, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro un anno dalla data di concessione ed alla esecuzione delle opere relative entro cinque anni dalla data di emissione della concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- (2) Il Comune potra' con proprio atto uniformare la costruzione delle tombe approvando a tal fine un progetto tipo che sara' allegato alla concessione cimiteriale previo pagamento di tariffa quale rimborso della spesa di progettazione. In tal caso le opere dovranno essere terminate entro cinque anni dalla concessione dell'area.
- (3) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilita' e consegna dell'area stessa.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 69 - Divisione, Subentri

- (1) Piu' concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- (2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- (3) Nelle stesse forme e modalita' uno o piu' concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- (4) Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- (5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilita' della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- (6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, piu' concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicita' della concessione nei confronti del Comune.
- (7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del settore entro 12 mesi

dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione e' effettuato dal Responsabile esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualita' di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralita' di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunita' in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarita' sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

(9) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualita' di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(10) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione o inumazione il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 70 - Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario

(1) Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non e' stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

(2) Nel caso di concessione sessantennale spettera' al concessionario il rimborso di una somma pari alla meta' della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune decurtata dell'uno per cento per ogni anno trascorso dal momento della concessione

(3) La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 71 - Rinuncia a concessione di aree con parziale totale costruzione

(1) Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(2) In tali casi spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma: - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari ad 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune decurtata dell'uno per cento per ogni anno decorso dalla concessione.

-per le concessioni perpetue, in misura pari ad 1/20 della tariffa restando a carico del concessionario le spese necessarie per l'estumulazione dei resti ancora presenti e il loro trasferimento in cellette.

3) La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 72 - Rinuncia a concessione di loculi della durata perpetua

(1) Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di loculi perpetui a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la concessione fino ad un massimo di due cellette ossario o, in subordine, il rimborso di una somma in misura pari al 20% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, detraendo dall'importo che risulta la spesa occorrente per la sostituzione della lapide.

(3) La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 73 - Revoca

(1) Per la revoca si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art.92 del DPR 285/90.

(2) In ogni caso le decisioni in merito alle decadenze di concessioni dovranno essere comunicate al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o aventi causa.

Articolo 74 - Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura ;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

Articolo 75 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodiché il Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 76 - Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ;
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
- (4) Alla scadenza del termine, compiute le predette operazioni, il Comune rientra nella piena disponibilità delle aree e dei manufatti concessi e procederà alle relative nuove concessioni.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 77 - Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dalla relativa documentazione;
- (3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del settore.
- (4) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo .

Articolo 78 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- (3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in piu', del canone di tariffa.
- (4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza e' determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- (5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- (8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalita' di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- (10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'U.T.C .
- (11) I concessionari di sepoltura privata hanno facolta' di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 79- Responsabilita' -

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 80 - Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del settore .
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 81- Introduzione e deposito di materiali

- (1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 82 - Orario di lavoro

- (1) L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dall'Ufficio Tecnico.
- (2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio tecnico.

Articolo 83 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 84 - Vigilanza

- (1) Il Responsabile vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge
- (2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 85 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- (1) Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonche' a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- (2) Altresi' il personale dei cimiteri e' tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto e' vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attivita' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalita', da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita' inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale del cimitero e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche' alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attivita' svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 86 - Funzioni - Licenza

- (1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri, corrispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 10.09.90 n.285.

(3) I locali adibiti a rimessa per il futuro, verranno utilizzati senza l'acquisizione del parere sanitario.

Articolo 87 - Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi gia' ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e gia' predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attivita'.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 88 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno del Cimitero puo' essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potra' disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunita'.

(2) Per le medesime finalita' di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potra' destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 89 - Mappa

(1) Presso il cimitero e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, puo' essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 90 - Annotazioni in mappa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalita' del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalita' del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarita' della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 91 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- (1) Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- (2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma e' da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- (3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 92 - Schedario dei defunti

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) Il Responsabile, terra' annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- (3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalita' del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Articolo 93 - Scadenziario delle concessioni

- (1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) Il Responsabile e' tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 94 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarita' di diritti d'uso su sepolture private in base a disposizioni precedenti, puo', nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualita' al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- (3) Il provvedimento del Responsabile con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (4) Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le disposizioni in materia di Polizia Mortuaria precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 95 - Cautele

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, , esumazioni, traslazioni azioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, cellette ossario ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intendera' e restera' estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 96 - Atti previsti dal presente regolamento

(1) Spetta ai dipendenti individuati nell'ambito del Regolamento per l'organizzazione degli uffici, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Articolo 97 - Concessioni pregresse

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 96 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 98 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Per le concessioni sussistenti successivamente alla data di entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione può procedersi alla adozione del formale atto di concessione – per sanare l'omissione a suo tempo avvenuta – alle condizioni vigenti all'atto in cui di fatto, la concessione fu effettuata o comunque consentita, salvo per quanto concerne la durata in quanto l'art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285 stabilisce norme che si applicano anche alle concessioni avvenute prima della sua entrata in vigore.

Tale sanatoria formale è effettuata previo accertamento che il richiedente la concessione avesse a suo tempo provveduto al pagamento della tariffa allora vigente ed agli altri adempimenti richiesti per poter effettuare la tumulazione delle salme in loculi o tombe.

Dall'atto di concessione ora adottato dovrà comunque risultare che la stessa di fatto, è avvenuta all'epoca nella quale è stata corrisposta la tariffa allora dovuta e che l'atto stesso ha il solo fine di regolare dal punto di vista amministrativo la situazione esistente.

Articolo 99- Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo consiliare di approvazione.